

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1714)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 13^a Commissione permanente (Lavoro, assistenza sociale, cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 6 ottobre 1961

(V. Stampato n. 3174)

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(SULLO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

e col Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'11 ottobre 1961*

Aumento delle misure degli assegni familiari nei settori dell'industria, del commercio e professioni e arti, e della assicurazione

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Con effetto dal 1° maggio 1961, gli assegni familiari e i relativi contributi per i settori dell'industria, del commercio e professioni e arti della Cassa unica per gli assegni familiari sono determinati nelle seguenti misure, comprensive degli assegni di caropane e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni:

Industria:

assegni: lire 1.140 settimanali per ciascun figlio; lire 828 settimanali per il coniuge; lire 330 settimanali per ciascun ascendente;

contributo: 35,10 per cento sulla retribuzione lorda;

Commercio e professioni e arti:

assegni: lire 4.940 mensili per ciascun figlio; lire 3.588 mensili per il coniuge; lire 1.430 mensili per ciascun ascendente;

contributo: 26,40 per cento sulla retribuzione lorda.

Art. 2.

Con effetto dal 1° settembre 1960 gli assegni familiari per il settore dell'assicurazione della Cassa unica per gli assegni familiari sono determinati nelle seguenti misure, comprensive degli assegni di caropane stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni:

lire 5.720 mensili per ciascun figlio;
lire 4.680 mensili per il coniuge; lire 2.080 mensili per ciascun ascendente.

Con effetto dal 1° maggio 1961 il contributo per gli assegni familiari dello stesso settore, comprensivo del contributo di caro-

pane stabilito dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni, è determinato nella misura del 28,20 per cento sulla retribuzione lorda.

È abrogato il primo comma dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1960, n. 1542.

Art. 3.

Nulla è innovato alla procedura stabilita dalle disposizioni vigenti in materia di determinazione e modifica dei contributi.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.